

Corte d'Appello di Salerno, Sentenza del 18 ottobre 2022, n.583.

Estensore: *Pisapia*

**LAVORO - LAVORO SUBORDINATO – PUBBLICO IMPIEGO –
DEMANSIONAMENTO - ONERE PROBATORIO – RISARCIMENTO
DEL DANNO.**

L'onere di provare il corretto adempimento del contratto di lavoro, con specifico riferimento all'obbligo di adibire il lavoratore alle mansioni per cui è stato assunto, grava sul datore di lavoro solo a fronte di una specifica allegazione di inadempimento o di inesatto adempimento delle obbligazioni previste dal contratto. Lo svolgimento di ulteriori attività rientranti nell'espletamento di mansioni inferiori, pertanto, non può essere dedotto dal lavoratore in maniera aspecifica, senza offrire elementi atti a personalizzare l'*an*, il *quantum*, anche sotto un profilo temporale, e il *quomodo* delle prestazioni rese, sicché parimenti ogni azione risarcitoria correlata a un presunto inadempimento del datore di lavoro non può trovare idoneo e bastevole fondamento nell'allegazione di una condotta datoriale colpevole, produttiva di danni nella sfera giuridica del lavoratore, ma dev'essere supportata dalla descrizione delle lesioni, patrimoniali e non patrimoniali, in particolare con riferimento alla perdita di competenze specifiche prodotte da tale condotta, così da porre la controparte in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento.